

Al Ministro per le Pari Opportunità
On. Maria Rosaria CARFAGNA

ROMA

Prot. n° 224

Oggetto: Proposta d'integrazione alla legge 266/1999. Richiesta incontro.

Ill.mo Sig. Ministro,

la scrivente Federazione, maggiormente rappresentativa del personale del Corpo Forestale dello Stato, ha sempre posto grande attenzione alla centralità della famiglia - quale modello su cui si basa la nostra società civile – e quindi all'unità familiare, costantemente perseguita nell'azione di tutela del personale dipendente.

Come certamente ben sa, il Corpo Forestale dello Stato è una delle cinque Forze di Polizia del nostro Paese; il personale che vi opera è costantemente impegnato in attività operative che richiedono spostamenti continui, mobilità e flessibilità d'impiego, con gravami notevoli per l'organizzazione familiare che crescono esponenzialmente nel caso in cui entrambi i coniugi appartengono alle Forze Armate o alle Forze di Polizia.

L'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n° 266, che riprende sostanzialmente quanto già prevedeva in materia la legge 10 marzo 1987 n° 100, sancisce il diritto del *"coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e delle Forze di Polizia ad ordinamento e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina"*.

L'articolo sopra citato, però, tutela solamente i casi di trasferimento d'autorità. Nel caso in cui entrambi i coniugi appartengano alle Amministrazioni di cui sopra, all'interno delle quali i trasferimenti a domanda dei dipendenti sono regolamentati da norme molte restrittive, c'è il rischio reale che l'unità familiare, ancorché costituzionalmente riconosciuta, si concretizzi in tempi biblici e lontano dai luoghi d'origine.

Al fine di poter riconoscere anche a tale categoria di personale pari opportunità in materia di ricongiungimento familiare, sarebbe opportuno integrare la legge 266/1999 con un comma *ad hoc*.

Si chiede pertanto un incontro con la S.V. al fine di poter meglio illustrare la questione ed eventualmente esporre la modifica normativa da proporre.

In attesa di cortese riscontro, si porgono i più Cordiali Saluti.

Roma, 1 settembre 2008

**Il Segretario Nazionale
f.to Danilo SCIPIO**

Al Sottosegretario di Stato
con Delega alle Politiche per la Famiglia
Sen. Carlo GIOVANARDI

ROMA

Prot. n° 225

Oggetto: Proposta d'integrazione alla legge 266/1999. Richiesta incontro.

Ill.mo Sig. Sottosegretario,

la scrivente Federazione, maggiormente rappresentativa del personale del Corpo Forestale dello Stato, ha sempre posto grande attenzione alla centralità della famiglia - quale modello su cui si basa la nostra società civile - e quindi all'unità familiare, costantemente perseguita nell'azione di tutela del personale dipendente.

Come certamente ben sa, il Corpo Forestale dello Stato è una delle cinque Forze di Polizia del nostro Paese; il personale che vi opera è costantemente impegnato in attività operative che richiedono spostamenti continui, mobilità e flessibilità d'impiego, con gravami notevoli per l'organizzazione familiare che crescono esponenzialmente nel caso in cui entrambi i coniugi appartengono alle Forze Armate o alle Forze di Polizia.

L'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n° 266, che riprende sostanzialmente quanto già prevedeva in materia la legge 10 marzo 1987 n° 100, sancisce il diritto del *"coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e delle Forze di Polizia ad ordinamento e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina"*.

L'articolo sopra citato, però, tutela solamente i casi di trasferimento d'autorità. Nel caso in cui entrambi i coniugi appartengano alle Amministrazioni di cui sopra, all'interno delle quali i trasferimenti a domanda dei dipendenti sono regolamentati da norme molte restrittive, c'è il rischio reale che l'unità familiare, ancorché costituzionalmente riconosciuta, si concretizzi in tempi biblici e lontano dai luoghi d'origine.

Al fine di poter riconoscere anche a tale categoria di personale pari opportunità in materia di ricongiungimento familiare, sarebbe opportuno integrare la legge 266/1999 con un comma *ad hoc*.

Si chiede pertanto un incontro con la S.V. al fine di poter meglio illustrare la questione ed eventualmente esporre la modifica normativa da proporre.

In attesa di cortese riscontro, si porgono i più Cordiali Saluti.

Roma, 1 settembre 2008

**Il Segretario Nazionale
f.to Danilo SCIPIO**